

Corsi professionali per estetisti - ammissione
Riunione del 28 luglio 2004

Spett.le CNA
Federazione regionale del Veneto
Via Carducci, 56/A
30170 Venezia-Mestre

e p.c.
Alle Commissioni provinciali del Veneto
LORO SEDI

E' pervenuto alla scrivente in data 18 maggio 2004 con nota n. 237 di codesta Federazione, la richiesta di parere relativo alla possibilità che soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e associati in partecipazione abbiano accesso al corso di 300 ore ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di estetista in base alla L.1/90.

La scrivente Commissione osserva che la L.1/90 richiede come requisito quello di aver svolto l'attività di estetista, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, per un periodo a tempo pieno non inferiore a tre anni nel quinquennio anteriore all'iscrizione al corso.

I contratti oggetto della richiesta non possono essere considerati rientranti nella sfera della subordinazione e quindi del lavoro dipendente, bensì in quella del lavoro autonomo. Infatti, oltre alla non subordinazione, altra caratteristica principale di questi è che il soggetto abbia, rispetto all'impresa, autonomia organizzativa, anche se il lavoro viene svolto all'interno dell'area produttiva e/o di servizio.

E' invece assodato che la collaborazione svolta in maniera abituale e prevalente nell'impresa artigiana, tra soggetti aventi rapporto di parentela con il titolare/socio artigiano entro:

- il terzo grado;
- gli affini entro il secondo;
- il coniuge;

rientrano nell'obbligo di iscrizione ai fini IVS, nella gestione previdenziale degli artigiani, in qualità di collaboratori familiari.

Pertanto, solo in questa ultima ipotesi, il periodo di collaborazione svolto all'interno dell'impresa, può considerarsi valido ai fini dell'ammissione al corso di 300 ore ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di estetista in base alla L.1/90.

Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Gianni Maran